

Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2016-2017 in conformità alla Circolare del MLPS n. 34/2016 a seguito dell'incontro con il partenariato del 14.11.2016

Modifiche ed integrazioni all'Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2016 di cui alla DGR 1658 del 29/12/2015 per fronteggiare le conseguenze del sisma del 24/08/2016 e alla DGR 986/2016.

Per fronteggiare le gravi conseguenze sul tessuto produttivo delle aree colpite dal sisma del 24/08/2016 e successive, la Regione Umbria, intende intraprendere delle misure urgenti definite dalla DGR 972 del 29/08/2016 avente per oggetto "eventi sismici del 24 Agosto 2016. Modalità di supporto per la ripresa delle attività produttive" a seguito dell'incontro con il partenariato del 26/08/2016 a Norcia.

Tra i vari interventi ai fini di mantenere i livelli occupazionali delle imprese operanti nel territorio del perimetro definito dalla normativa nazionale nei comuni di Norcia, Preci, Monteleone di Spoleto, Cascia, come anche da DGR 972 del 29/08/2016 avente per oggetto "eventi sismici del 24 Agosto 2016. Modalità di supporto per la ripresa delle attività produttive" e in altri eventualmente inclusi, la Regione Umbria intende destinare a tal fine le risorse disponibili di cui all'Art 44 comma 6 del DLGS 148/2015 e smi, per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga.

La Regione giusta DGR 986/2016 ha modificato quanto previsto dal citato accordo del 29/12/2015, fermo restando i diritti acquisiti dalle domande presentate alla data di efficacia dell'atto, relativamente all'utilizzo delle risorse assegnate per gli ammortizzatori sociali in deroga, utilizzabili in deroga agli artt. 2 e 3 del DI 83473/2014 così come previsto dall'art. 44, comma 6 del Dlgs 148/2015, prevedendo interventi rivolti a quest'area nonché alle attività turistiche pesantemente penalizzate da tale evento.

Con il DL n.189 del 17/10//2016 il perimetro è stato allargato a 14 comuni: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera. A seguito dell'Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n. 3 del 16.11.2016 anche Spoleto è stato aggiunto al perimetro. Le disposizioni seguenti si intendono estese anche ad eventuali ulteriori comuni che dovessero essere inclusi nel perimetro. Il DL 189/2016 ha previsto risorse specifiche da destinare ai lavoratori operanti in unità locali appartenenti al perimetro la cui operatività è subordinata alla stipula di una apposita convenzione tra la regione e il MLPS; nelle more di assegnazione e dell'operatività della convenzione la Regione, d'intesa con le parti sociali, intende destinare le risorse disponibili utilizzabili in deroga agli artt. 2 e 3 del DI 83473/2014 così come previsto dall'art. 44, comma 6 bis del Dlgs 148/2015 così come modificato dal Dlgs 185/2016, modificando quanto previsto dall'accordo con il partenariato del 29/12/2015 recepito con DGR n 1658 del 29/12/2015. Il Dlgs 185/2016 modificando l'art. 44 del Dlgs 148/2015 prevede infatti la possibilità di disporre nell'anno 2016 delle risorse residue nel limite del 50% delle risorse assegnate per la cassa in deroga degli anni 2014-2015-2016, per l'autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga, in deroga ai criteri previsti dagli artt. 2 e 3 del DI 83473/2014 destinati preferibilmente ad aree di crisi, o in alternativa destinarli al finanziamento di politiche attive del lavoro. La circolare n.34 del 4/11/2016 del MLPS esplicitiva del DLgs 185/2016 chiarisce che è possibile fruire di Ammortizzatori sociali in deroga anche per periodi successivi al 31/12/2016, purché siano stati richiesti ed abbiano avuto inizio nel corso del 2016.

Di tali risorse residue, ad oggi non ancora esattamente quantificabili da parte di INPS, almeno 1/3 verrà destinato alle politiche attive rivolte con particolare riguardo alle aree di crisi e alle aree colpite dal sisma; la restante verrà destinata al finanziamento delle misure di ammortizzatori sociali in deroga di seguito descritte. Nel corso del 2017 al termine delle autorizzazioni degli ammortizzatori

sociali in deroga eventuali ulteriori residui saranno utilizzati ad incremento del finanziamento destinato alle politiche attive.

Così come già previsto dall'accordo del 29/12/2015 relativo alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2016, tutti i datori di lavoro imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e 2083 C.C, con inclusione delle cooperative sociali, di cui alla l. n. 381/1991, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e della cassa integrazione straordinaria o che li hanno esauriti, aventi unità locali in Umbria, possono accedere alla cassa integrazione in deroga nel rispetto di quanto previsto all' art. 2 del DI 83473/2014 secondo le modalità previste dall'accordo stesso di cui alla DGR 1658 del 29/12/2015, per periodi di massimo 3 mesi (91 giorni) non eccedenti il 31.12.2016; è altresì possibile per i lavoratori licenziati che non possono accedere a altro ammortizzatore la fruizione, nel rispetto delle regole di cui all'art. 3 del DI 83473/2014 della mobilità in deroga per la durata di 4 mesi per periodi non eccedenti il 31.12.2016.

A seguito dell'incontro con il partenariato del 14/11/2016, a modifica ed integrazione di quanto già previsto dalla DGR 986/2016, le risorse assegnate per l'anno 2016 utilizzabili in deroga agli artt. 2 e 3 del DI 83473/2014 ed i residui delle assegnazioni 2014, 2015 e 2016 di cui dell'art. 44 comma 6bis del Dlgs 148/2015 e smi, nella misura precedentemente indicata, sono destinati ai datori di lavoro privati e ai lavoratori che non hanno accesso a quanto sopra ricordato relativamente alle previsioni dell'accordo del 29/12/2015, che le hanno già esaurite o che necessitano di periodi eccedenti il 2016, e che rientrano nelle seguenti casistiche:

A) La concessione di Cassa Integrazione in Deroga, fruibile anche senza preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, a datori di lavoro aventi unità locali operanti nei comuni del perimetro per periodi successivi al 26/10/2016 con una data termine non eccedente il 30/04/2017, purché siano stati richiesti ed abbiano avuto inizio nel corso del 2016, relativamente a:

1. Lavoratori stagionali, lavoratori con contratti a tempo determinato / somministrazione, lavoratori a tempo indeterminato ed apprendisti assunti entro il 30.10.2016 operanti in aziende che possono accedere alla CIGO e alla CIGS o ammortizzatori settoriali e che non hanno una anzianità aziendale prevista dalla relativa normativa;
2. Lavoratori stagionali, lavoratori con contratti a tempo determinato/somministrazione, lavoratori a tempo indeterminato ed apprendisti assunti entro il 30.10.2016 operanti in aziende che non possono accedere alla CIGO e alla CIGS o che l'hanno esaurita anche se non hanno una anzianità aziendale di 12 mesi per accedere alla CIGD o che non possono accedere alla CIGD in quanto hanno esaurito i 3 mesi.

Rientrano tra le aziende di cui al punto 2 anche quelle che hanno in corso cantieri di lavoro/appalti presso le località del perimetro.

Per i lavoratori stagionali o a termine il periodo richiesto non può in ogni caso eccedere la data di scadenza del contratto. Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "evento sismico" e nel verbale di accordo la specifica causale "comuni interessati dall'evento sismico". Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

B) La concessione di Cassa Integrazione in Deroga per periodi successivi al 26/10/2016 con una data termine non eccedente il 30/04/2017, purché siano stati richiesti ed abbiano avuto inizio nel corso del 2016, per i dipendenti di datori di lavoro con unità locali siti in altre località della Regione Umbria diversi da quelli sopra individuati ed operanti nei settori ricettivo - ristorativo (lettera I "attività di servizi di alloggio e ristorazione", cod ateco 55-56) ed agenzie di viaggio (lettera N cod. ateco 79), ovvero presso datori di lavoro con appalti attivati entro il 30/10/2016 presso strutture del settore ricettivo - ristorativo che hanno richiesto l'intervento; tali lavoratori devono essere stati assunti entro il 30.10.2016, non avere accesso agli ammortizzatori di cui al DLGS 148/2015 o essere privi di una anzianità aziendale di 12 mesi per accedere alla CIGD o non poter accedere alla CIGD in quanto

hanno esaurito i 3 mesi. Per i lavoratori stagionali o a termine il periodo richiesto non può in ogni caso eccedere la data di scadenza del contratto.

Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "evento sismico" e nel verbale di accordo la specifica causale "nel territorio regionale nell'ambito turistico". Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Le domande di cui ai punti A) e B) già presentate a seguito della DGR 986/2016 con periodi richiesti successivi al 24.08.2016 che terminano il 31/12/2016 o in data precedente, possono essere integrate qualora i datori di lavoro interessati ravvisino la necessità di estendere il periodo richiesto al 2017 nei limiti sopra indicati mediante la presentazione di nuove domande. Anche tali domande che devono obbligatoriamente riportare una data di inizio del periodo richiesto antecedente il 31.12.2016 e possono avere come data ultima quella del 30/04/2017, fermo restando che devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, inclusa la richiesta telematica via SARE, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

La Regione provvederà alla modifica della data fine delle domande pervenute ai sensi della DGR 986/2016 con scadenza il 31/12/2016 (o antecedente) autorizzando i periodi richiesti fino al giorno precedente l'inizio del periodo richiesto con la nuova domanda.

- C) I datori di lavoro che occupano, in Unità locali aventi sede nei comuni umbri anche fuori dal perimetro, lavoratori assunti entro il 30.10.2016 residenti nei comuni del perimetro impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto, a seguito del sisma, temporaneamente dislocati in strutture ricettive distanti dal luogo di residenza e dalla sede di lavoro, possono richiedere per detti lavoratori la Cassa Integrazione in Deroga per periodi successivi al 26/10/2016 con una data termine non eccedente il 30/04/2017, purché siano stati richiesti ed abbiano avuto inizio nel corso del 2016. Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "evento sismico – lavoratori residenti operanti fuori perimetro" così come nel verbale di accordo. Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2016
- D) La concessione di Cassa Integrazione in Deroga per periodi successivi al 26/10/2016 con una data termine non eccedente il 30/04/2017, purché siano stati richiesti ed abbiano avuto inizio nel corso del 2016, per i dipendenti assunti entro il 30.10.2016 da datori di lavoro con unità locali siti in località della Regione Umbria diverse dai comuni del perimetro che hanno dovuto interrompere la propria attività a seguito del sisma in quanto operanti in strutture al di fuori del perimetro dichiarate inagibili o parzialmente inagibili, allegando comprovata documentazione al verbale di accordo. Per i lavoratori stagionali o a termine il periodo richiesto non può in ogni caso eccedere la data di scadenza del contratto. Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "evento sismico - strutture inagibili fuori perimetro" così come nel verbale di accordo. Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
- E) Tenuto conto che della chiusura dei plessi scolastici e di altri uffici pubblici in tutto il territorio regionale, limitatamente ai giorni di chiusura a seguito di ordinanza degli uffici preposti, viene prevista la possibilità di consentire alle aziende che occupano personale assunto entro il 30.10.2016 ivi impiegato, di richiedere la CIGD per il periodo di chiusura degli stessi anche oltre le 91 giornate previste dalla normativa in vigore per il 2016. Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "evento sismico - chiusura occasionale per ordinanza fuori perimetro" così come nel verbale di accordo. Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 9 dicembre 2016, ed il periodo richiesto deve rispettare quanto previsto dalle ordinanze e comunque compreso tra il 27/10/2016 e il 30/11/2016.

- F) La concessione della cassa integrazione in deroga per aziende rientranti tra le crisi di rilevanza regionale che non possono beneficiare degli ammortizzatori ordinari, o che li hanno esauriti, secondo le procedure previste dalla DGR n 1013/2015 (attivazione Unità Tecnica per le crisi di impresa, modalità operative), per periodi di durata massima di 3 mesi (91 giorni) anche eccedenti il 31/12/2016 purché siano stati richiesti ed abbiano avuto inizio nel corso del 2016. Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "tavolo crisi regionale CIGD". Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
- G) La concessione della mobilità in deroga per i lavoratori alle dipendenze che hanno perso involontariamente il proprio posto di lavoro nel 2016 ed hanno almeno 12 mesi di anzianità aziendale in imprese ubicate nel territorio regionale, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, e che non possono accedere ad analoghe prestazioni previste dalla normativa ovvero per i lavoratori che hanno beneficiato della Mobilità ex L. 223/1991 terminata nel 2016 esclusivamente nel caso che rientrino tra le crisi di rilevanza regionale o nazionale, secondo le procedure previste dalla DGR n 1013/2015 (attivazione Unità Tecnica per le crisi di impresa, modalità operative). In entrambi i casi i periodi richiesti hanno una durata massima di 4 mesi (121 giorni) anche eccedenti il 31/12/2016 purché siano stati richiesti ed abbiano avuto inizio nel corso del 2016. Nell'invio dell'istanza telematica di mobilità, qualora trattasi di domanda a seguito di Mobilità ex L. 223/1991 va indicato l'apposito campo "tavolo crisi regionale MOB". Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono pervenire alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
- H) La concessione della cassa integrazione in deroga alle imprese che hanno ricevuto un diniego da parte del MLPS nel caso della CIGS o di INPS nel caso della CIGO, relative a periodi dell'anno 2016, per periodi di durata massima di 3 mesi (91 giorni non eccedenti il 31/12/2016). Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "diniego". Tali domande, inclusa la richiesta telematica via SARE, devono essere pervenute alla Regione complete di tutta la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

In ogni caso è fatto divieto di prorogare i contratti a termine o stagionali nel periodo di godimento della cassa integrazione.

I lavoratori che beneficiano della mobilità in deroga sono obbligati ai sensi della normativa vigente alla stipula del patto di servizio personalizzato presso i CPI.

Per le domande di cassaintegrazione successive al 26.10.2016 può essere derogato il termine di 20 gg dall'inizio della sospensione per la presentazione dell'istanza telematica e la stipula dell'accordo può essere anche successivo alla data di inizio della sospensione al fine di recuperare i periodi antecedenti l'efficacia del presente atto e dei necessari adeguamenti dei sistemi informativi.

L'autorizzazione delle domande di CIGD aventi una data inizio antecedente il 31/12/2016 e che interessano anche l'anno 2017 regolarmente pervenute entro non oltre il 31 dicembre 2016 avverrà sulla base delle ore rendicontate al termine del periodo richiesto, nei limiti delle disponibilità finanziarie secondo l'ordine di presentazione, senza alcuna differenziazione tra le varie tipologie su indicate. Le domande di CIGD che invece interessano esclusivamente l'anno 2016 vengono autorizzate anche mensilmente sulla base dei rendiconti.

La spesa per le autorizzazioni delle domande di CIGD di cui ai punti A provenienti dal perimetro non ancora autorizzate alla data di efficacia della convenzione di cui all'art. 45 del DL 189/2016, verrà imputata, laddove finanziabile, sulle risorse stanziato dal medesimo decreto.

- I) Le imprese che beneficiano della CIGS il cui periodo viene a scadere tra il 01.11.2016 e il 30.06.2017 possono richiedere la cassa integrazione in deroga per un periodo consecutivo alla CIGS massimo di mesi 3 (91 giorni). Tali istanze, corredate da copia della concessione della CIGS da parte del MLPS e riportante il periodo autorizzato, devono pervenire alla regione complete di tutta la documentazione necessaria, ivi inclusa la trasmissione telematica via SARE, entro e non oltre il 9 dicembre 2016. L'autorizzazione di dette istanze, infatti, qualora prevedano una data inizio successiva al 31/12/2016, va effettuata a seguito della circolare n. 34/2016 del MLPS entro e non oltre il 31.12.2016 anticipatamente sulla base del periodo richiesto, diversamente dalle altre casistiche aventi inizio nel 2016 per le quali avviene sulla base dei rendiconti. Nell'invio dell'istanza telematica va indicato l'apposito campo "a seguito di cigs" e nel verbale di accordo la causale "a seguito di cigs".

Quanto sopra previsto sarà modificato ed integrato sulla base di dette eventuali previsioni normative.